

**Oggetto:** CORTE COSTITUZIONALE : LA CONFISCA EDILIZIA DEVE PRESERVARE IL DIRITTO DI IPOTECA SE IL CREDITORE IPOTECARIO NON È RESPONSABILE DELL'ABUSO

**Mittente:** "Tecnici&Professione" <info@tecnicieprofessione.it>

**Data:** 08/10/2024, 22:22

**A:** undisclosed-recipients;

**Ccn:** segreteria@geometrisondrio.it



## **Tecnici & Professione**

**PROFESSIONE GEOMETRA – Associazione Nazionale “Donne Geometra”**

**Riservato ai Collegi il Comunicato della Corte Costituzionale e la SENTENZA (Divulgabile agli iscritti)**

### **CORTE COSTITUZIONALE : LA CONFISCA EDILIZIA DEVE PRESERVARE IL DIRITTO DI IPOTECA SE IL CREDITORE IPOTECARIO NON È RESPONSABILE DELL'ABUSO**

LA CORTE COSTITUZIONALE ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (**Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie**), **nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire.**

Inoltre ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 3, del **decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»**, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l'ordinanza indicata in epigrafe;  
Ha poi dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del **d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio**, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire.

Si allega il Comunicato della Corte Costituzionale e la Sentenza n.160/2024 ai Collegi Associati

Cordiali saluti

La Segreteria